REGIONE PUGLIA CONSIGLIO

LEGGE REGIONALE

Provvedimenti per la diffusione dell'informazione. Primo intervento

REGIONE PUGLIA CONSIGLIO

LEGGE REGIONALE

"Provvedimenti per la diffusione dell'informazione. Primo intervento".

Il Consiglio regionale ha approvato la seguente legge:

Art. 1

La Regione Puglia - in attuazione dei principi dello Statuto - considera lo sviluppo dell'informazione una condizione decisiva per promuovere e diffondere la cultura contribuendo alla conoscenza dei problemi, delle scelte che si rendono necessarie e alle quali si possa consapevolmente partecipare.

Ciò per favorire il pieno sviluppo della persona umana e la più ampia e democratica partecipazione dei cittadini allo sviluppo socio-economico della comunità regionale.

Art. 2

In attesa di una legge organica nel settore anche in relazione allo sviluppo dei sistemi audio-visivi, la Regione, nel qua dro delle iniziative previste dall'art. 42 del D.P.R. 616/1977 e dalle leggi regionali nn. 42 e 43 del 12.5.1980, promuove un pia no di intervento, a titolo sperimentale e limitato all'anno scola stico in corso, per la sperimentazione didattica nella scuola ele mentare e per la diffusione dell'informazione quotidiana e periodica nelle scuole medie di I e II grado statali, non statali o au torizzate a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato.

Art. 3

I capi di Istituto, melle scuole di cui al precedente artico lo, su decisione degli Organi collegiali, fanno richiesta al Presidente della Giunta dei fondi necessari per l'abbonamento, per classe, a due giornali quotidiani e a due riviste che abbiano notevole spessore culturale e siano riconosciuti validi ai fini perseguiti dall'art. 1.

Un giornale quotidiano e una rivista periodica saranno scelti fra quelli pubblicati in Puglia o, almeno, registrati presso i Tribunali della Regione Puglia e pubblicati da almeno un anno. Un quotidiano e un periodico saranno scelti fra quelli a diffusione nazionale.

Le richieste dovranno pervenire entro 20 giorni da<u>l</u> la data di pubblicazione della presente legge, con l'ind<u>i</u> cazione delle testate prescelte, secondo le modalità di cui al comma precedente e del numero delle classi interes sate alla sperimentazione.

Art. 4

La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, approverà il piano di finanziamento e procederà ad assegnare - secondo le disponibilità di bilancio - un numero di abbonamenti per ciascuna scuola in proporzione alle richieste.

Nel piano possono essere previste anche eventuali iniziative di supporto, nel limite massimo di una spesa di L. 20.000.000=, ai fini della migliore attuazione delle fi nalità sperimentali della legge.

Art. 5

L'esperimento è limitato, ovviamente, al periodo intercorrente tra l'entrata in vigore della presente legge e la conclusione delle lezioni per l'anno scolastico 1981/82.

, Art. 6

Gli Organi collegiali entro il 31 luglio del 1982 in viano una relazione sull'attuazione delle iniziative alla Giunta regionale che redige entro il 30 settembre dello stesso anno una relazione che invia al Consiglio regionale ed agli Organismi scolastici.

Art. 7

Ai fini dell'attuazione della presente legge è autorizzata, per l'anno finanziario 1982, la spesa di lire 950mi lioni.

L'onere di cui al 1 comma del presente articolo trova riscontro, ai fini della copertura finanziaria, nella Rubrica 10 della parte 2 spesa, del Bilancio pluriennale 1981/82, ai sensi dell'art. 3 della L.R. 23 giugno 1981, N. 33.

3.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO F.to (Tarricone)

I CONSIGLIERI SEGRETARI F.to (Capozza-Bellifemine)

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO F.to (Dott.Guaccero)

REGIONE PUGLIA CONSIGLIO

E' estratto del verbale delle sedute del 15 e 16 dicembre 1981 ed è conforme al testo deliberato dal Consiglio regionale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO F.to (Tarricone)

I CONSIGLIERI SEGRETARI F.to (Capozza-Bellifemine)

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO F.to (dott.Guaccero)